

## PROPOSTA DI LEGGE

Onorevoli colleghi! - Le cronache riportano numerose notizie di esercizio abusivo di professioni mediche.

Sono, però, in realtà, sempre più spesso le trasmissioni televisive o i mezzi di stampa a portare alla luce avvenimenti del genere, piuttosto che l'intervento delle forze dell'ordine o degli organi disciplinari della professione.

Il nostro codice penale già argomenta, all'art. 348, sulle pene previste per l'esercizio abusivo di una professione per cui occorra l'abilitazione statale. Ma l'esercizio di una professione sanitaria dev'essere oltremodo tutelato e vigilato in modo specifico.

Le pene attualmente previste non sono assolutamente sufficienti, non hanno alcun effetto deterrente e molti sono gli escamotage giuridici per cui l'abusivo riesce alla fine a pagare una poco significativa ammenda amministrativa e a non scontare alcuna pena detentiva.

La professione veterinaria subisce numerosi episodi di esercizio abusivo, spesso legati alle pratiche innovative applicate al mondo animale, come la fisioterapia e la medicina omeopatica; settori in cui, inopinatamente, si ritengono in grado di operare soggetti non dotati di laurea in Medicina veterinaria".

Tali pratiche, e la conseguente somministrazione di farmaci e terapie, vengono, infatti, spesso esercitati in "centri animalisti" da persone senza alcun titolo o competenza medica.

Sovente, inoltre, gli abusivi si appoggiano a strutture veterinarie legali. In questo caso reo e meritevole di accusa e persecuzione legale è anche il medico veterinario che permette l'abuso.

Ma troppo spesso nessuno dei due sconta una pena commisurata al reato compiuto.

Molto spesso questo tipo di episodi è legato al l'intento del padrone dell'animale di risparmiare sull'intervento medico veterinario, ignorando il valore dell'operato del medico.

La professione veterinaria rischia così, ancora una volta, di non vedere riconosciuta la sua dignità e la sua delicatezza e questo rischia di facilitare l'atteggiamento irresponsabile di alcuni proprietari di animali d'affezione che si affidano a tali personaggi.

Ancora diverso è il discorso relativo ad allevamenti e proprietari di animali da reddito. In questo caso l'esercizio abusivo della professione medico veterinaria può comportare la prescrizione di farmaci inadatti, quando non addirittura illegali applicati sugli animali da carne o da latte, e la ricaduta di effetti cagionevoli sulla salute umana oltre che su quella animale.

L'esercizio abusivo della professione ha effetti anche più marcati su una categoria già molto pressata dal punto di vista occupazionale, con notevoli difficoltà a trovare il pieno impiego per tutti i veterinari neo laureati.

Come medico veterinario, ma prima ancora come cittadino, non posso non sottolineare come i servizi della televisione d'inchiesta sia oramai un deterrente molto più efficace dei mezzi giudiziari o quelli degli Ordini Professionali.

Già nel 2006, del resto, la Federazione Nazionale degli Ordini dei veterinari aveva interpellato l'allora Ministro della salute Livia Turco, chiedendo di intervenire concretamente sull'argomento; ma nulla fu fatto.

Per questo siamo a chiedere l'introduzione dell'art. 348-bis, inserito dopo il 348, a protezione della professione medico veterinaria dall'esercizio abusivo.

Se ne chiede l'inserimento soprattutto per coerenza con il già esistente art 544-ter (Maltrattamento di animali), che punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero

lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.” La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

La difesa del legittimo esercizio della professione non può che passare attraverso la costruzione di un sistema penale certo e severo.

-----  
ART.348-BIS- ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE MEDICO VETERINARIA

Chiunque abusivamente esercita la professione veterinaria è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L'accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato.

Il medico veterinario che presta il proprio nome a chi esercita abusivamente la professione veterinaria è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000. L'accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti specifici utilizzati per commettere il reato anche se risultano di proprietà del medico veterinario che presta il proprio nome.

Qualora l'esercizio abusivo della professione sia svolto in una struttura che si avvale di attrezzature e di strumenti di proprietà di una società, le attrezzature e gli strumenti specifici sono a confisca.

Se dall'abuso della professione veterinaria derivano lesioni a uno o più animali, ovvero a una o più persone, l'esercizio abusivo della professione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 50.000 ed è tenuto al risarcimento dei danni procurati.

Qualora l'esercente abusivo della professione veterinaria non provveda al risarcimento dei danni procurati a causa dell'esercizio abusivo della professione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 50.000 ed è tenuto al risarcimento dei danni procurati.

Qualora l'esercente abusivo della professione veterinaria non provveda al risarcimento dei danni procurati a causa dell'esercizio abusivo della professione, è tenuto in solido con lui al risarcimento dei danni procurati il veterinario che ha eventualmente prestato il proprio nome.

Il veterinario che presta il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere, o di agevolare l'esercizio abusivo della professione, è punito ai sensi dell'art.8 della Legge 5 Febbraio 1992, n°175, e successive modificazioni.

On. Gianni Mancuso

On. Rodolfo Viola